

# LA MEDIAZIONE RIFORMATA

SANZIONI E PREMI  
per le parti  
ed il Magistrato mediatore

*Dott.ssa Katia Pinto*



# ONERI ED ONORI PER IL MAGISTRATO

art. 5 quinquies D.Lgs 28/2010

- ...verifica la sussistenza della condizione di procedibilità ed applica le sanzioni, auspicabilmente previa acquisizione del verbale.
- ... cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata, e partecipa ai progetti di collaborazione che il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, ed altri.
- ... le ordinanze con cui demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
- ... la frequentazione di seminari e corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione demandata o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di IMPEGNO, CAPACITÀ E LABORIOSITÀ del magistrato in sede di valutazione periodica di professionalità.

# OBBLIGHI PER L'AVVOCATO

All'atto del conferimento dell'incarico, è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, deve essere sottoscritta dall'assistito e deve essere allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è ANNULLABILE.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non differisce l'udienza onde favorire la proposizione della mediazione, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

# P A R T I

- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- La relazione dell'esperto nominato in sede di mediazione sull'accordo di tutte le parti è utilizzabile nel successivo giudizio di merito.
- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente: il valore è stabilito concordemente dalle parti (art. 11).
- Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo; altrimenti lo diviene all'esito dell'omologazione, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previa verifica della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
- Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, fino a concorrenza di € 600,00. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
- Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00.
- In caso di estinzione del giudizio a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato corrisposto dalla parte, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

# IL GRATUITO PATROCINIO

artt. 15bis e ss D.Lgs 28/2010

- **QUANDO:** cause in cui la mediazione è obbligatoria, solo in caso di conciliazione, per le spese dell'avvocato nel procedimento di mediazione, determinate in base a parametri normativi (D.M. 01.8.2023).
- **AVENTI DIRITTO:** titolari di reddito personale e di familiari conviventi non superiore ad € 12.838,01 per il 2023, da incrementare di € 1.032,91 per ogni convivente.
- **A CHI FARE LA DOMANDA:** Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Organismo di Mediazione scelto, che ammette in via anticipata e provvisoria.
- **CONTENUTO :** enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa; autocertificazione delle condizioni reddituali, soggette a controlli della Guardia di Finanza.

# SANZIONI:

## - per il caso di mancata partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione senza giustificato motivo

(Tribunale di Torino, sentenza 10.11.2022 n. 4368:

«... impedimento avente i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità»)

IL  
G  
I  
U  
D  
I  
C  
E

- ... può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.
- ... quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, ed a prescindere dall'esito del giudizio ed anche prima di esso (Tribunale Busto Arsizio, 10/02/2021), condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- ... quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, con il provvedimento che definisce il giudizio, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

## - in caso di rifiuto della proposta di conciliazione



Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni in tema di compensazione delle spese di lite e di responsabilità aggravata.

Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni di tale provvedimento.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore.

# ... anche per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## art. 11bis e 12bis D.Lgs 28/2010

**OVVERO:** art. 1 co. 2 D.lgs 165/01: «... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi,  
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari,  
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,  
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.»

- Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna anche l'Amministrazione che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e trasmette copia del provvedimento sanzionatorio adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
- Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'art. 1 co. 1bis L. 20/94 («1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti»)

*«...il valore della mediazione  
non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva,  
quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare  
la coesione sociale,  
a porre al centro la persona prima ancora che la parte,  
a restituire agli individui l'opportunità  
di comprendere le ragioni del conflitto  
e di acquisirne la consapevolezza,  
a promuovere l'ascolto empatico dell'altro  
e a gestire relazioni efficaci, attraverso il confronto»*

Margherita Cassano, inaugurazione anno giudiziario 2024